


CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
per i dipendenti delle imprese edili e affini
della Provincia dell'Aquila

In data 29 Luglio 2016, in L'Aquila, presso la sede di Ance L'Aquila

FRA



Ance L'Aquila rappresentata dal Presidente Giovanni Frattale e dalla Commissione Sindacale composta dal Vice Presidente Vicario Pasquale Ridolfi, dal Presidente della Cassa Edile Paolo Salciccia, dal Presidente dell'Ente Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila (ESE-CPT L'Aquila) Giovanni Cirillo e dai componenti i Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali Goffredo Mascitti, Antonio Cascianelli, Luigi Palmerini ed Elio Cianfarano, assistiti dal Direttore di Ance L'Aquila Francesco Manni e dal Funzionario Claudio Benedetto Di Cesare

E

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni della Provincia dell'Aquila, rappresentate dai Signori:

- Luigi Di Donato per la FeNEAL-UIL Adriatica Gran Sasso
- Pietro Di Natale e Panfilo Di Felice per la FILCA-CISL
- Emanuele Verrocchi e Cristina Santella per la FILLEA-CGIL

di seguito PARTI SOCIALI

con l'assistenza tecnica della Cassa Edile e dell'Ente Paritetico Unificato per la Formazione e la Sicurezza della Provincia dell'Aquila,

VISTI

- il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini del 1° luglio 2014;
- il c.i.p.l. per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia dell'Aquila del 23 dicembre 2011,

viene stipulato il seguente accordo:

1) ENTE UNIFICATO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA (ESE-CPT L'AQUILA):
ADEMPIMENTI PER L'UNIFICAZIONE TRA ESE E CPT

LE PARTI SOCIALI

- hanno unificato i due Enti bilaterali, C.P.T. ed E.S.E., nel rispetto di quanto stabilito dal vigente C.C.N.L.;
- hanno condiviso lo Statuto dell'Ente Paritetico Unificato per la formazione, la sicurezza e la salute della provincia di l'aquila nella stesura indicata dalle Parti Sociali nazionali

STABILISCONO

l'aliquota contributiva percentuale dell'1,00% ritenendola, almeno per la vigenza contrattuale, sufficiente per assicurare e garantire il normale espletamento delle attività impegnandosi, qualora fosse necessario, ad effettuare con estrema tempestività ogni ulteriore opportuno adempimento.

2) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

VISTO

- il C.C.N.L. dell'01/07/2014 ed in particolare gli artt. 12 e 38 dello stesso;

CONSIDERATE

- le disposizioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014 e dell'art. 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007, per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

PER TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI SOCIALI CONCORDANO

- di individuare come quarto elemento l'indicatore "numero di ore infortunio indennizzate";
- di assegnare ai parametri i valori ponderali seguenti:
 1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **37.50%**;
 2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **31.25%**;
 3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **12.50%**;
 4. numero di ore infortunio indennizzate (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al **18.75%**;

